



COMUNE DI GAMBASCA

Via Roma n. 6 - 12030 Gambaasca (CN)
Tel. 0175 265121 - Fax 0175.265956
Email: info@comune.gambaasca.cn.it
Pec: comune.gambaasca@pec.it
C. F. 85002170042 - P. IVA 00564610046



Gambaasca, li 1.08.2023
Cronologico registro ordinanze: 17/2023

OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLA VEGETAZIONE LUNGO LE STRADE PUBBLICHE ORDINANZA DI POTATURA PIANTE LUNGO LA STRADA VICINALE VIA TOSCHE

IL SINDACO

VISTI:

- l'Avviso della Provincia di Cuneo – Settore Viabilità – del 14/02/2018 concernente l'obbligo a carico dei proprietari confinanti delle strade provinciali al taglio e rimozione di piantagioni e siepi entro una fascia minima di mt. 6 dal sedime viabile;
- l'Avviso della Provincia di Cuneo – Ufficio di Presidenza – del 01/11/2011, sempre concernente l'obbligo a carico dei proprietari confinanti delle strade provinciali al taglio e rimozione di piantagioni e siepi entro una fascia minima di mt. 6 dal sedime viabile;

VISTA la nota ACDA S.p.a. del 22.08.2023, assunta al protocollo dell'Ente al n. 1868 del 28.08.2023, con la quale la stessa richiedeva la potatura degli alberi adiacenti alla strada di accesso all'impianto di depurazione in località Carpenetti (Via Tosche) in quanto per la gestione dello stesso è necessario poter accedere comodamente con mezzi più grandi quali canal-jet;

ACCERTATA la presenza, lungo il tratto di Via Tosche segnalato, di arbusti e piante di alto fusto in prossimità del confine stradale che protendono i loro rami sulla sede stradale invadendola o creando ostacolo alla visibilità e altresì costituendo grave pericolo per la circolazione stradale e l'incolumità degli utenti, in particolare in caso di eventi atmosferici avversi quali temporali, forti piogge, vento e neve;

VISTO E RICHIAMATO:

- il nuovo Codice della Strada (D.lgs. 285 del 30/04/1992) ed in particolare:
- l'art. 16 che regola le modalità, gli obblighi circa le distanze da osservare per l'impianto d'alberi, siepi vive, piantagioni, ecc. in prossimità delle strade, come precisato dal relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- l'art. 18, comma 4, che recita: *“Le recinzioni e le piantagioni dovranno essere realizzate in conformità ai piani urbanistici e di traffico e non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione”*;
- l'art. 29 che testualmente dispone: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie;*

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169,00 a euro 680,00.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.omissis....”

VISTO E RICHIAMATO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e, in particolare, l'art. 26 “Fasce di rispetto fuori dai centri abitati”;

VISTO l'art. 38 del Regolamento Regionale Forestale di attuazione dell'art. 13 L.R. 4/2009;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 recante il “Testo Unico degli Enti Locali”;

RIBADITI gli obblighi relativi all'obbligo a carico dei proprietari confinanti delle strade comunali e provinciali al taglio e rimozione di piantagioni e siepi come più sopra richiamati;

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO

Sede legale e uffici: Via Santa Croce, 4 - 12034 - PAESANA (CN)
Tel: 0175.94273 - Fax: 0175.987082
Email: segreteria@unionemonviso.it - Pec: unimonviso@legalmail.it
CF: 94045090043 - PI: 03553360045

RITENUTO opportuno emettere apposita ordinanza per il rispetto delle predette normative, al fine di evitare gli inconvenienti e pericoli dovuti alla sporgenza o eccessiva vicinanza di vegetazione rispetto alle sedi stradali (rischio di caduta di rami, scarsa visibilità del transito e/o della segnaletica, difficoltà di transito, difficoltà nello sgombero neve, intasamenti di griglie e cunette da foglie, ecc.);

ORDINA

A TUTTI I PROPRIETARI, POSSESSORI O TENUTARI-CONDUTTORI dei fondi frontisti della strada vicinale Via Tosche

- di provvedere alla potatura di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della sede stradale, che provocano restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità, limitazione dell'altezza utile di passaggio e o creano ostacoli e limitazioni ai mezzi di manutenzione della rete fognaria che devono transitarvi;
- di provvedere alla potatura di tutte le piante che insistono sulla **fascia di rispetto di mt. 3** dal bordo esterno della carreggiata (misurata orizzontalmente dal confine di proprietà stradale) **fino ad un'altezza di mt. 3,50** e alla rimozione di ogni alberatura che per essiccamento e forte inclinazione risulti pericolosa per la circolazione in previsione di eventi meteorologici avversi;

AVVERTE

I predetti proprietari, possessori o conduttori, che le operazioni di potatura e rimozione di cui alla presente ordinanza dovranno essere **effettuate entro 30 giorni** dalla pubblicazione della medesima all'albo pretorio digitale comunale;

AVVISA che

In caso di inosservanza entro il termine di cui sopra, questa Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di provvedere, anche in tempi successivi e senza ulteriore avviso, all'esecuzione degli interventi ritenuti indispensabili, mediante affidamento a Ditte di propria scelta, e tutto il materiale legnoso proveniente dai tagli sarà trattenuto e confiscato, a parziale risarcimento (se dotato di valore economico) dei costi dei lavori; ciò senza escludere nei confronti degli inadempienti né l'addebito dei costi non compensati dal valore del legname, né l'azione sanzionatoria di legge ex art. 7 Bis del D. Lgs 267/2000 ed ex art. 29, commi 3 e 4, del D. Lgs 285/1992.

Anche nel caso di cui sopra, di esecuzione dei lavori da parte dell'amministrazione titolare della strada, i proprietari, possessori o tenutari/conduttori di fondi rimarranno comunque unici responsabili civilmente e penalmente di qualunque eventuale danno possa verificarsi per cause riconducibili a inosservanza della presente ordinanza.

Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra non occorre alcuna autorizzazione, trattandosi di interventi urgenti finalizzati alla pubblica incolumità; nel caso in cui l'attuazione delle suddette manutenzioni richieda l'occupazione della sede stradale o comunque possa interferire con il transito sia veicolare che pedonale, devono essere preventivamente concordate con la Polizia Locale le modalità e le date e orari di svolgimento dei relativi lavori.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale e sul sito internet del comune nonché mediante affissione di congruo numero di manifesti in luoghi pubblici e lungo la rete viaria comunale interessata.

Che le disposizioni della presente ordinanza divengano immediatamente esecutive.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 7/08/1990, n. 241, si avverte che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in via giurisdizionale al TAR per il Piemonte entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L'Ufficio di Polizia Locale è incaricato di far osservare il presente provvedimento.



IL SINDACO

NASI geom. Cristiana

Cristiana Nasi